

Pubblicato il 15/09/2016

N. 00586/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01304/2016 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2016, proposto da:

A.N.I.Tra.V. - Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori, Consorzio Private Cars & Drivers Services, Consorzio Noleggiatori Italiani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Armati C.F. RMTSLV83M49H501G, Veronica Granata C.F. GRNVNC87C49G224R, con domicilio eletto presso Silvia Armati in Salerno, c/o Segreteria Tar;

contro

Comune di Positano, in persona del Sindaco p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato C.F. FRTMCL68P14H703J, Carla Lauretano C.F. LRTCRL71D51L845D, con domicilio eletto presso Marcello Fortunato in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Comunale di Positano del 14 aprile 2016 n. 44, avente ad oggetto : istituzione zona a traffico limitato Minivan - dal 1° maggio - autoveicoli superiori a 5 posti;

di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Positano, in persona del Sindaco p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, specie in relazione alla dedotta violazione delle regole della concorrenza;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato;
- b) fissa l'udienza pubblica del 18 gennaio 2017.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Grasso, Presidente FF

Rita Luce, Primo Referendario

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE  
Giovanni Grasso

IL SEGRETARIO